



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE  
E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

PROT. 174/cart  
R.U. USCITA

Roma, 6 novembre 2009

Al Ministero degli Affari Economici  
e Comunicazioni della  
Repubblica di Estonia

e.p.c. Al Ministero dell'Interno  
Servizio di Polizia Stradale  
ROMA

Oggetto: Trasporto merci su strada per conto terzi - Scheda di trasporto.

Si fa riferimento al quesito di codesto Ministero e relativo alle modalità di applicazione della normativa che introduce l'obbligo della tenuta a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di cose della c.d. "scheda di trasporto".

Al riguardo, sentito anche il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, si precisa quanto segue.

In via preliminare occorre precisare che, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 554 del 30 giugno 2009, per l'autotrasporto internazionale non è previsto l'obbligo di compilazione di alcun documento aggiuntivo, oltre a quelli che obbligatoriamente accompagnano il veicolo (CMR, documentazione doganale, documentazione per il "cabotaggio").

Pertanto, le relazioni di traffico tra l'Estonia e l'Italia non hanno subito alcun cambiamento per ciò che attiene alla documentazione che deve accompagnare l'attività di autotrasporto.

Infine, le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni in argomento, sono quelle previste dall'art. 7bis del decreto legislativo n. 286/2005, di cui si allega copia.

Con i sensi della più alta considerazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr.ssa Clara Ricozzi)